

N. 11745/15 R.G.

IL GIUDICE

Letti gli atti di causa;
sciogliendo la riserva sul ricorso proposto -ex art. 700 cpc- dalla parte ricorrente,

OSSERVA

Oggetto dell'odierno ricorso è, previo accertamento del diritto dell'istante al "passaggio di cantiere" nell'ambito del servizio di guardiana - portierato, in appalto alla Regione Campania, l'immediata costituzione di un rapporto di lavoro del medesimo alle dipendenze della Security Service s.r.l., con decorrenza dalla data dell'avvenuto passaggio delle altre unità lavorative, e nelle stesse mansioni di guardia giurata inquadrata nel IV livello retributivo del CCNL di riferimento; con ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, da parametrarsi all'ultima retribuzione percepita nel settembre 2014, pari ad €. 1.634,23 lordi; pronuncia da emettersi anche nei confronti della Giunta Regionale della Campania in solido; vinte le spese di lite.

Si è costituita la Security Service, eccependo: la mancanza di periculum in mora e di fumus boni iuris, per i motivi tutti analiticamente indicati in memoria; l'inesistenza di un proprio obbligo all'assunzione in assenza di previsione delle condizioni contrattuali da applicare, non rilevabili neppure dal CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza.

Si è costituita la curatela del Fallimento della Vigilante s.r.l., riportando i dati fattuali concernenti la vicenda all'attenzione del giudicante, e sottolineando che alcuna domanda era stata avanzata dal ricorrente nei propri confronti, piuttosto essa società era stata convenuta al fine di una denuntiatio litis.

Non si è costituita la Regione Campania.

Incontestato è che il ricorrente abbia prestato servizio, in via esclusiva negli ultimi sei mesi prima del nuovo appalto, presso la Giunta Regionale della Campania con mansioni di guardia giurata nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la Torre A6 del Centro Direzionale di Napoli, alle dipendenze de La Vigilante s.r.l., dichiarata fallita nelle more, e ciò ha fatto anche durante la proroga tecnica del pregresso rapporto contrattuale di appalto, ovvero fino alla data del 24.4.2015. Successivamente il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione dal 28.4.2015, e dal 31.5.2015 è stato licenziato con licenziamento collettivo.

Orbene, individuata la Security Service, quale subentrante nell'appalto, dall'amministrazione regionale, altresì pacifico, nonché documentato in atti, è che all'art. 6 il contratto di appalto ha previsto che la società subentrante si impegnasse al rispetto del menzionato CCNL "con particolare riguardo agli artt. 24, 25, 26 e 27"; non è pacifico il numero dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere, numero individuato da La Vigilante s.r.l. in 17 unità (cfr. doc. 7 in atti di parte ricorrente), ma contestato dalla costituita Security Service.

Quest'ultima ha menzionato in memoria un numero pari a 9 unità, determinato in relazione al Lotto 1, che necessitava di un monte ore annuo di 26.440 ore (cfr. memoria alla pag. 3 sub C.2). Tuttavia, operando un calcolo alla luce del disposto dell'art. 26 CCNL de quo, si perviene al numero riferito in ricorso pari ad 11 unità ($26.440 : 48$; il risultato ottenuto, diviso ulteriormente per 48, dà un totale di 11,4 unità, che, arrotondato per difetto, dà 11). I coefficienti menzionati dalla norma rappresentano il divisore di una divisione che ha come dividendo il monte ore complessivo del servizio dedotto in appalto, ed il cui quoziente indica appunto la misura dei lavoratori da assumere.

Rilevante è che la resistente Security non contesta di aver contattato parte dei lavoratori indicati nella lista della Vigilante, che sono "quelli indicati nel ricorso di controparte, che accettarono detta proposta di assunzione, dimettendosi dalla s.r.l. La Vigilante al fine di consentire la formalizzazione del contratto di lavoro e la sua esecuzione. Il ricorrente ebbe, invece, a rifiutare l'offerta di assunzione proseguendo, quindi, il rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. La Vigilante" (cfr. memoria alla pag. 5 sub C.12 e C.13).

Andando a leggere il ricorso introduttivo, alla pag. 10 sub JJ, i colleghi convocati unitamente al ricorrente sono stati 9, più il ricorrente appunto, ed essi figurano nel medesimo elenco delle complessive 17 unità formato da La Vigilante.

Conclusivamente, il numero di 11 unità, cui fa riferimento anche la Giunta Regionale della Campania nei propri scritti, è pari alle unità che, in relazione al monte ore annuo dell'appalto, risultano necessarie al fine di determinare la consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto o servizio ex art. 26 CCNL; a 10 di tali 11 unità la subentrante ha incontestatamente offerto l'assunzione a termine, offerta che l'istante ha rifiutato, preferendo tutelare i propri diritti nella presente sede giudiziaria.

Ciò vale ai fini di seguito specificati.

Venendo alle norme contrattuali, le clausole dei contratti collettivi che garantiscono la continuità occupazionale dei lavoratori in ipotesi di successione nell'appalto sono volte innanzitutto ad assicurare ai lavoratori dell'impresa appaltatrice in uscita la possibilità del reimpiego alle dipendenze dell'appaltatore subentrante, evitando il rischio di licenziamenti o di messa in cassa integrazione, e concorrono altresì a semplificare agli appaltatori uscenti la gestione delle eccedenze di personale eventualmente conseguenti alla cessazione degli appalti, attenuandone i profili conflittuali e facilitando l'amministrazione dei fisiologici avvicendamenti che ne caratterizzano l'attività. Esse, inoltre, spesso corrispondono anche ad un interesse dell'appaltatore subentrante e dell'impresa committente, i quali possono avvalersi, rispettivamente in via diretta e indiretta, del patrimonio di professionalità e di conoscenze accumulato da lavoratori esperti.

Sul punto, il CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata 2013/2015 prevede:

"Articolo 24 CAMBIO DI APPALTO E/O AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Le parti stipulanti, rilevato:

- che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli Istituti cessanti;

- che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli obiettivi di cui all'art. 252 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008; al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Articolo 25 CONDIZIONI PER ATTIVARE LA PROCEDURA

In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:

1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno

dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.

2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;

3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.

Articolo 26 CRITERI PER DETERMINARE L'IMPIEGO EFFETTIVO DI PERSONALE SULL'APPALTO/SERVIZIO ED IL PERSONALE DA COINVOLGERE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA

Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.

Articolo 27 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.

2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.

4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.

5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91.

L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente C.C.N.L., con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.

In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.

Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori interessati verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.

6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incumbenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.

7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.

8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente C.C.N.L.

9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del C.C.N.L., sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c."

Nel caso di specie, posto quanto già dianzi esposto con riferimento al numero delle guardie giurate da adibire all'appalto de quo, nonché al disposto dell'art. 26 CCNL, va rilevato come La Vigilante abbia attivato la procedura per il cambio appalto, indicando in n. 17 le guardie in esubero già operanti sull'appalto de quo.

La Security Service ha evidenziato come il nuovo appalto comportasse l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, di talchè appare essersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 commi 2 e 5 CCNL.

Conseguentemente, l'Istituto subentrante è tenuto a procedere alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali; esso potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione.

Il comma 9 dell'art. 27 è chiaro nell'esplicitare la volontà delle parti sociali di dare vita ad una disciplina vincolante per il nuovo appaltatore, affermando che *"i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c."*

Una volta avviata la procedura per il cambio appalto, con la comunicazione ad opera dell'impresa uscente, sorge l'obbligo di riassunzione a carico dell'impresa subentrante, come si evince anche dal comma 6 dell'art. 27 (secondo cui *il mancato adempimento, da parte dell'istituto che cessa nell'appalto, degli incumbenti di cui al precedente art. 26 (rectius art. 25) esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente*).

La normativa contrattuale non indica, tuttavia, quale debba essere il criterio da utilizzare per individuare, tra tutti quelli impiegati dal precedente appaltatore, i dipendenti da assumere, i quali, nel silenzio della richiamata disposizione contrattuale, sembrano restare indeterminabili.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, tale lacuna appare colmabile con la mancata contestazione del numero dei 10 dipendenti convocati dalla subentrante, fra i quali, per ammissione della medesima, è rientrato il ricorrente. E ciò a prescindere dalla avvenuta assunzione delle 9 unità menzionate in

ricorso, attuata in esecuzione di diversi accordi unilateralmente intercorsi fra le parti datrice e dipendente.

Conseguentemente, e nei limiti di quel giudizio di accertamento del fumus boni iuris richiesto dalla presente pronuncia cautelare, reputa il giudicante accoglibile la domanda di parte istante.

Andando, infatti, ad esaminare l'ulteriore requisito del periculum in mora, va detto che la condizione personale del ricorrente -monoreddito, con una famiglia composta da moglie e due minori, non percipiente reddito da svariati mesi, né emolumenti per CIGS, o altri trattamenti assistenziali- induce il giudicante a ritenere sussistente l'urgenza nell'esame della fattispecie.

La domanda va pertanto accolta, con condanna della resistente Security Service s.r.l. a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti del ricorrente, con conseguente assunzione del predetto nelle mansioni già svolte di guardia giurata, inquadrata nel IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza e con diritto ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, ciò in attuazione del disposto di cui all'art. 27 commi 3 e 4 CCNL sopra riportati. Il tutto con efficacia a far epoca dall'effettivo passaggio di cantiere, verificatosi, a seguito dell'esercizio provvisorio da parte della cedente La Vigilante, dal 25.4.2015.

Pronuncia opponibile ai fini di legge alle convenute Regione Campania e La Vigilante s.r.l.

Le spese seguono la soccombenza della Security Service s.r.l. e si liquidano come in dispositivo.

Nulla si dispone quanto alle spese nei confronti della Regione Campania, contumace in giudizio.

Le spese si compensano nei confronti del Fallimento La Vigilante s.r.l., al quale il ricorso introduttivo è stato notificato a fini di denuntiatio litis.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente Security Service s.r.l. a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti di Arena Ciro, con conseguente assunzione del predetto nelle mansioni di guardia giurata, IV livello retributivo del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza e con diritto del predetto ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, ex art. 27 commi 3 e 4 CCNL; con efficacia a far epoca dal 25.4.2015;
- condanna la medesima società al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.390,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge;
- compensa le spese nei confronti del Fallimento La Vigilante s.r.l.

Così deciso in Napoli, il 23.7.2015

IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon